

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.

DOC. NUM: 1

STATO: PROVVISORIO – FASE DI ATTUAZIONE

DATA PUBBLICAZIONE: 03/02/2023

MOGC AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

PARTE SPECIALE – C – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI	5
3. I DESTINATARI.....	6
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	7
5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	8
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
APPENDICE NORMATIVA	

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001, rubricato “*Delitti di criminalità organizzata*”, dispone quanto segue:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 24 – ter del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 416 c.p. Associazione per delinquere;**
- **art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;**

- **art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;**
- **art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;**

Nell'allegato denominato "Appendice Normativa" viene riportato il contenuto dei singoli reati di cui sopra e le relative annotazioni.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DELLA OIS SRL

In relazione ai reati elencati nel paragrafo che precede, dal confronto tra le condotte penalmente rilevanti ai fini dell'integrazione del reato presupposto e le attività effettivamente poste in essere dalla OIS s.r.l., le aree ritenute più esposte al rischio vengono considerate, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

Riferimento per protocolli e audit: "ORG"

- Selezione del personale
- affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici

3. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i soggetti apicali della Società;
- i dipendenti della Società sottoposti ad altrui direzione;

Se esplicitamente richiamato nei rispettivi contratti e convenzioni ed in forza di specifica accettazione delle apposite clausole contrattuali:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner comunque denominati;

se ed in quanto operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- rispettare tutte le disposizioni normative ed i regolamenti vigenti in tema di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, con particolare riferimento a quelle relative alla prevenzione dei reati obbiettivo;
- comunicare senza ritardo alla Società eventuali richieste indebite ricevute da operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici o dagli affidatari in sede di esecuzione del contratto;
- segnalare senza ritardo alla Società l'eventuale sottoposizione a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità;
- prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti effettuati dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti e le informazioni che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Protocolli di controllo a presidio del rischio-reato di cui alla presente parte speciale.

ORG.1 l'**Amministratore Unico** e il **Funzionario Amministrativo** avvalendosi – ove necessario – della collaborazione di altri soggetti, predispongono le procedure di selezione del personale previste dalle norme di legge al fine di selezionare ed assumere soggetti rispondenti ai requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dalle norme di legge;

ORG.2 il **Funzionario Amministrativo in veste di RUP**, in fase di gara; verifica i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario anche con riferimento a quelli aventi ad oggetto le certificazioni e dichiarazioni (antimafia e subappalto etc)

ORG 3 Il **RUP**, durante l'esecuzione del contratto di appalto, inoltra alla Società ogni notizia o segnalazione sulla commissione di reati.

6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In considerazione dei risultati della valutazione del rischio inerente e in accordo con la metodologia adottata per la gestione dei rischi-reato a limitata rischiosità inerente, non sono previsti specifici flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.

7. APPENDICE NORMATIVA

Art. 416 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

La norma intende punire chi si riunisce e concorre alla formazione di un'organizzazione stabile allo scopo di perpetrare più agevolmente dei delitti, senza che abbia rilievo che tali reati vengano poi realmente commessi.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque, necessariamente plurisoggettivo, giacché richiede la partecipazione alla condotta tipica di tre o più soggetti;
- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;

- il disegno criminoso alla base dell'associazione deve riguardare la commissione di delitti e non reati contravvenzionali o illeciti amministrativi;

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e poi così modificato dal comma 5 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 2, comma 1, L. 11 dicembre 2016, n. 236, e rende indirettamente rilevanti l'art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, l'art. 601 c.p. Tratta di persone, l'art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi, nonché l'art. 12, comma 3-bis, del D. Lgs. 286/1998 rubricato Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. [omissis]”.

6 La condotta descritta potrebbe essere configurata, a titolo esemplificativo, anche nell'ipotesi remota del concorso nel reato di un soggetto appaltante insieme all'appaltatore o al sub-appaltatore, riconducibile all'ipotesi di concorso esterno del primo soggetto, ovvero quando l'agente sia consapevole dei metodi e dei fini dell'associazione cui l'appaltatore è associato e si renda

compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno – rappresentata dalla continuità di rapporto commerciale –, vantaggiosa per la conservazione o per il rafforzamento dell'associazione stessa.

7 Articolo così modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri